

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori .....	14
Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale. Atto n. 308 ( <i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	14

##### SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori .....	15
Modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in materia di indennità spettante ai membri del Parlamento. C. 495 Vaccaro, C. 661 Lenzi, C. 1137 Capelli, C. 1958 Vitelli e C. 2354 Lombardi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	15
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di testo unificato della relatrice adottato come testo base)</i> .....	19
Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano. C. 56 cost. Alfreider ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	17
<i>ALLEGATO 2 (Proposte emendative)</i> .....	21
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale. C. 3113 Nesci ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	18
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	18

##### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 13 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.*

**La seduta comincia alle 12.10.**

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la

richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale. Atto n. 308.**

*(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 ottobre 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 16 della legge delega n. 124 del 2015, il termine per l'esercizio della delega è prorogato di 90 giorni e scadrà, dunque, da ultimo il 26 novembre 2016. Ricorda altresì che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione è scaduto il 6 agosto e che nella seduta del 14 settembre la Ministra Madia ha dato la disponibilità a consentire che la Commissione possa esprimere il prescritto parere entro la data del 18 ottobre 2016. Avverte che i relatori presenteranno una proposta di parere entro la seduta di martedì prossimo 18 ottobre. Al fine di consentire un adeguato dibattito su tale proposta, chiede al Governo la disponibilità a consentire alla Commissione di esprimersi entro giovedì 20 ottobre.

Il sottosegretario Angelo RUGHETTI esprime la disponibilità del Governo a consentire alla Commissione di esprimere il proprio parere entro giovedì 20 ottobre.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.15.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 13 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il viceministro dell'interno, Filippo Bubbico.*

**La seduta comincia alle 12.15.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in materia di indennità spettante ai membri del Parlamento.**

**C. 495 Vaccaro, C. 661 Lenzi, C. 1137 Capelli, C. 1958 Vitelli e C. 2354 Lombardi.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 ottobre 2016.

Roberta LOMBARDI (M5S), *relatrice*, presenta una proposta di testo unificato (*vedi allegato 1*) da adottare come testo base per il prosieguo dell'esame e la illustra. Osserva preliminarmente che tutte le proposte d'indagine in esame sono volte ad incidere sulle indennità e sul trattamento economico dei parlamentari nel rispetto dei principi costituzionali e dell'autonomia delle Camere. Nell'elaborare di testo unificato ha cercato di cogliere due temi rilevanti comuni a tutte le proposte: la diminuzione dell'indennità parlamentare e la massima trasparenza nell'utilizzo da parte dei parlamentari delle risorse pubbliche attribuite per l'esercizio del loro mandato. Ha inoltre rispettato il perimetro d'esame deliberato dalla Commissione, non inserendo, quindi, nella sua proposta di testo unificato disposizioni già ricomprese nell'ambito d'esame di altri provvedimenti o di competenza degli uffici di Presidenza dei due rami del Parlamento ovvero ancora non riguardanti membri del Parlamento. Molte delle disposizioni del testo sono riconducibili alle proposte di legge presentate dal suo gruppo e dal gruppo di Scelta civica per l'Italia. Fa presente, inoltre che il testo è composto da 7 articoli che in gran parte apportano novelle alla legge n. 1261 del 1965. L'articolo 1, in particolare, fissa l'indennità a 5000 euro lordi, gli articoli 2 e 3 concernono il rimborso rispettivamente delle spese di soggiorno e di viaggio e di quelle per l'esercizio del mandato rappresentativo; l'articolo 4 contiene disposizioni in materia di regime tributario; l'articolo 5 reca norme in materia di indennità per la

cessazione dal mandato; l'articolo 6 dispone norme che assicurano la massima trasparenza e l'articolo 7, infine, prevede norme di attuazione.

Emanuele FIANO (PD), nel prendere atto del contenuto della proposta di testo unificato presentata dalla relatrice, fa notare che essa, diversamente da quanto previsto in alcune delle proposte di legge in esame, fissa direttamente l'importo dell'indennità parlamentare, senza rimandare ad alcun parametro di riferimento per la sua definizione. Evidenzia, inoltre, che si sta seguendo una strada diversa rispetto a quella intrapresa negli anni passati, laddove il legislatore aveva rimesso agli Uffici di presidenza delle Assemblee parlamentari il compito di dare attuazione a un piano di riduzione della spesa parlamentare. Dichiarò, infine, il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di adottare il testo unificato in esame come testo base per il seguito dell'esame, auspicando che il provvedimento possa essere migliorato in sede di esame delle proposte emendative.

Andrea CECCONI (M5S), intervenendo su quanto affermato dal deputato Fiano, desidera giustificare le scelte operate dal suo gruppo nella presentazione della propria proposta, ripresa in parte dalla relatrice. Fa presente, con riguardo alle erogazioni riconosciute ai parlamentari diverse dall'indennità parlamentare, che la proposta di testo unificato della relatrice si limita a fotografare la situazione odierna, ferma restando l'autonomia degli uffici di Presidenza delle due Camere di prevedere altri rimborsi aggiuntivi, che possono, ad esempio, riguardare i collaboratori o l'uso dei telefoni. La scelta di fissare un *quantum* per la determinazione dell'indennità, e non fare quindi riferimento a parametri, nasce da un senso di opportunità e di responsabilità politica. Viene, infatti, fissata per legge una cifra, la cui modifica richiede un intervento *ad hoc* sulla medesima legge e non su un'altra fonte normativa che riguardi categorie usate come parametro, quali, ad esempio, sindaci, magistrati o professori universi-

tari. È un'assunzione di responsabilità da parte del Parlamento. Riguardo all'indennità dei membri del Parlamento europeo, fa presente che la stessa non è stata scelta come parametro, in quanto fa capo a un'istituzione di cui l'Italia fa parte, ma che, come è ovvio, non fa parte delle istituzioni della Repubblica.

Giuseppe LAURICELLA (PD), nel condividere quanto affermato dal deputato Fiano, dichiara che, da parte sua, non vi è alcuna contrarietà rispetto all'elaborazione di interventi volti a ridurre le spese parlamentari. Si chiede, tuttavia, come possa legiferare su un aspetto così delicato, che inciderà sulle future legislature, un Parlamento che è stato definito – dallo stesso gruppo che ha proposto l'esame del provvedimento in discussione – « illegittimamente eletto » e come tale, pertanto, non legittimato a portare a compimento riforme di natura costituzionale.

Matteo RICHETTI (PD) desidera offrire un contributo di riflessione legato alla sua esperienza di Presidente del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, durante la quale era stato avviato un progetto simile a quello ora in discussione e che prevedeva il passaggio da un regime di rimborso forfetario a uno basato sul rendiconto delle spese realmente effettuate. In questo modo veniva istituito un legame tra il rappresentante eletto e il soggetto che doveva rendicontare e giustificare le spese. Un'esperienza risultata non del tutto felice, in quanto non è sempre semplice capire quali spese possono essere ricondotte all'attività del consigliere regionale o, nel caso in esame, del parlamentare. Un'attività fatta anche di riunioni, incontri e che potrebbe in un certo modo essere limitata dalla necessità di rendicontazione e giustificazione documentale. Osserva quindi come non sia semplice distinguere a livello di rendicontazione tra spese congrue e ammissibili e altre che possono sembrare non lecite. Sottolinea, inoltre, l'enorme mole di lavoro per i soggetti che saranno incaricati del controllo delle fatturazioni di 630 deputati. Le

sue sono perplessità che nascono dalla preoccupazione che, a fronte di un condivisibile obiettivo di riduzione delle spese di funzionamento della politica, sorgano difficoltà applicative tali da non portare ad un migliore funzionamento del sistema. Condivide per queste ragioni la posizione di astensione sull'adozione del testo unificato proposto dalla relatrice come testo base, preannunciata dal collega Fiano. Si tratta infatti di un voto interlocutorio che sottende la necessità di un supplemento di riflessione.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), nel far presente di aver svolto finora il suo mandato parlamentare al servizio del Paese con grande sacrificio e dedizione, ritiene che la proposta di testo unificato della relatrice persegua una finalità populistica e punitiva nei confronti dei parlamentari, privilegiando la selezione di personale politico che potrà permettersi di svolgere tale delicata funzione, o perché intraprende l'attività parlamentare come unica professione o perché la intende come attività ulteriore rispetto a quella che svolge. Non condivide, pertanto, l'impianto della proposta di testo unificato in esame, che rischia di far perdere dignità al ruolo svolto dai parlamentari.

Roberta LOMBARDI (M5S), *relatrice*, desidera intervenire sulle osservazioni avanzate dai deputati Fiano, Richetti e Gigli. Riguardo a quanto affermato dal deputato Fiano, sottolinea come il testo da lei proposto sia una bozza di lavoro emendabile e che ha la finalità di trovare la maggiore convergenza possibile tra i gruppi. In merito alle perplessità avanzate dal deputato Richetti in base alla sua esperienza personale, osserva come in Parlamento già esista in parte un'attività di rendicontazione delle spese. Con riferimento alle affermazioni del deputato Gigli, rileva come non si tratti di una scelta punitiva. Desidera inoltre rilevare come il sistema a cui egli faceva riferimento ha dato vita a una classe dirigente lontana dalle esigenze dei cittadini che non ha fornito ottimi risultati. È quindi

necessaria, a suo avviso, una classe dirigente nuova e calata in una realtà concreta.

Emanuele FIANO (PD), intervenendo per una precisazione, si chiede per quale motivo il Parlamento non possa individuare un indicatore di riferimento al quale parametrare l'importo dell'indennità. Ritiene, infine, che non sia neanche lontanamente immaginabile che il Parlamento intervenga sul trattamento economico di una determinata categoria – eventualmente preso a riferimento ai fini della determinazione dell'importo dell'indennità – al solo fine di migliorare la situazione economica dei parlamentari.

Giuseppe LAURICELLA (PD) non comprende per quale ragione la relatrice non abbia risposto alla domanda da lui posta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare, come testo base per il prosieguo dell'esame, il testo unificato proposto dalla relatrice (*vedi allegato 1*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione di proposte emendative al testo base testé adottato sarà fissato nell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano.**

**C. 56 cost. Alfreider.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 settembre 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione di proposte emendative è da ultimo scaduto lunedì 3 ottobre. Comunica che sono state presentate proposte emendative (*vedi allegato 2*). Comunica altresì che il deputato Dellai ha aggiunto la propria firma all'articolo aggiuntivo Nicoletti 6.02.

Avverte che alcune proposte emendative, ai sensi dell'articolo 89 del regolamento, sono da ritenersi inammissibili, in quanto riguardano argomenti estranei all'oggetto della proposta di legge C. 56. Si tratta delle seguenti proposte emendative: l'articolo premissivo Fraccaro 01.05, che sopprime il sesto comma dell'articolo 47, in materia di requisiti per l'esercizio del *referendum* provinciale abrogativo; l'articolo aggiuntivo Nicoletti 6.02, volto a prevedere l'istituzione nella provincia di Trento di un ente sovracomunale, con eventuale trasferimento o delega di funzioni da parte dei comuni interessati o della provincia medesima.

Francesco SANNA (PD), *relatore*, preannuncia la presentazione di un emendamento sostitutivo dell'articolo 7 della proposta di legge costituzionale, volto a recepire l'osservazione avanzata dal Consiglio regionale del Trentino Alto Adige. Alla luce di ciò chiede di valutare un rinvio dell'esame del complesso degli emendamenti ad altra seduta.

La Commissione concorda.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale.**  
**C. 3113 Nesci.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 maggio 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 12 maggio scorso la Commissione ha deliberato di chiedere al Governo la relazione tecnica sulla proposta di legge in esame fa presente che con lettera in pari data ha scritto al Governo e, successivamente, con lettera del 21 giugno scorso, ha sollecitato l'invio della predetta relazione tecnica.

Rileva che alla data di oggi tale relazione non è ancora pervenuta.

Il viceministro dell'interno Filippo BUBBICO dichiara la disponibilità del Governo a trasmettere la relazione tecnica quanto prima.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 13 ottobre 2016.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.55 alle 13.

## ALLEGATO 1

**Modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in materia di indennità spettante ai membri del Parlamento (C. 495 Vaccaro, C. 661 Lenzi, C. 1137 Capelli, C. 1958 Vitelli e C. 2354 Lombardi).**

**PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DELLA RELATRICE  
ADOTTATO COME TESTO BASE**

**Nuove disposizioni in materia di indennità e trattamento economico dei parlamentari**

ART. 1.

*(Indennità).*

1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. A norma dell'articolo 69 della Costituzione, l'indennità spettante ai membri del Parlamento per garantire il libero svolgimento del mandato è disciplinata dalla presente legge. Essa è pari, al lordo delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali, ad euro 5.000 mensili ed è erogata per dodici mensilità.

2. L'indennità di cui al comma 1 è aggiornata annualmente in base agli adeguamenti automatici stabiliti dagli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

3. Nessuna indennità aggiuntiva è riconosciuta ai membri del Parlamento per lo svolgimento di altri incarichi interni alla Camera di appartenenza. ».

ART. 2.

*(Rimborso delle spese di soggiorno e di viaggio).*

1. L'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. Ai membri del Parlamento è riconosciuto un rimborso delle spese documentate di soggiorno e di viag-

gio entro il limite massimo di euro 3.500 mensili. Il rimborso delle spese di alloggio non è riconosciuto ai membri del Parlamento che risiedono nel comune di Roma.

2. Gli uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'entità della decurtazione dal rimborso di cui al comma 1 per ogni giorno di assenza del parlamentare dalle sedute dell'Assemblea, delle Giunte o delle Commissioni in cui si siano svolte votazioni e ne disciplinano le modalità di esecuzione. ».

ART. 3.

*(Rimborso delle spese per l'esercizio del mandato rappresentativo).*

1. Dopo l'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è inserito il seguente:

« ART. 2-bis. — 1. Ad ogni membro del Parlamento è riconosciuto un importo pari a euro 3.690 mensili a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato rappresentativo ».

ART. 4.

*(Regime tributario).*

1. All'articolo 5 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: « I rimborsi delle spese previsti

dall'articolo 2 della presente legge sono esenti da ogni tributo e non possono essere computati agli effetti dell'accertamento del reddito imponibile e della determinazione dell'aliquota per qualsiasi imposta o tributo dovuti sia allo Stato che ad altri enti, o a qualsiasi altro effetto »;

b) il secondo e il terzo comma sono abrogati.

#### ART. 5.

*(Indennità per la cessazione dal mandato).*

1. Dopo l'articolo 6 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è inserito il seguente:

« ART. 6-bis. — 1. Ai membri del Parlamento cessati dal mandato spetta un'indennità il cui importo è commisurato all'importo dell'indennità di cui all'articolo 1 della presente legge e alla durata complessiva del mandato rappresentativo svolto ed è calcolato secondo la disciplina prevista dall'articolo 2120 del codice civile.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi 1 e 2 ».

#### ART. 6.

*(Trasparenza, controlli e sanzioni).*

1. Al fine di garantire la trasparenza dell'attività e del mandato parlamentare gli Uffici di Presidenza delle due Camere curano la pubblicazione e l'aggiornamento dei seguenti dati:

a) il complesso delle indennità riconosciute al membro del Parlamento ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge;

b) il numero dei giorni per i quali il membro del Parlamento è risultato presente alle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni e ha ottenuto il riconoscimento del rimborso delle spese di soggiorno e di viaggio, ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge;

c) la rendicontazione delle spese rimborsate ai sensi degli articoli 2 e 3.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere definiscono i criteri per il riconoscimento delle spese rimborsabili ai sensi degli articoli 2 e 3, nonché le modalità del controllo interno sui documenti giustificativi e applicano le sanzioni previste dai commi 3 e 4 del presente articolo.

3. Qualora sia accertata l'irregolare imputazione di spese non rimborsabili a carico dei fondi assegnati a ciascun membro del Parlamento, le somme indebitamente erogate sono recuperate mediante detrazione dall'ammontare del relativo rimborso.

4. Nel caso di reiterate irregolarità nell'imputazione di spese gli Uffici di Presidenza delle due Camere possono determinare ulteriori misure sanzionatorie.

#### ART. 7.

*(Attuazione).*

1. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere adottano le disposizioni necessarie ai fini dell'attuazione degli articoli da 1 a 6 a decorrere dalla predisposizione dei bilanci per l'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le somme eventualmente rinvenienti dai rimborsi mensili di cui agli articoli 2 e 3, decurtati delle spese accertate e riconosciute, sono riversate al bilancio della Camera di appartenenza.

## ALLEGATO 2

**Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano (C. 56 cost. Alfreider).**

**PROPOSTE EMENDATIVE**

ART. 1.

*Premettere il seguente articolo:*

ART. 01.

*(Modifiche all'articolo 27 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di Organi della Regione).*

1. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, dopo il primo comma è inserito il seguente: « Sessioni straordinarie riguardanti i diritti della minoranza linguistica ladina possono svolgersi nei territori di lingua ladina delle province di Trento e Bolzano. Sessioni straordinarie riguardanti i diritti del gruppo linguistico dei mocheni e del gruppo linguistico dei cimbri possono svolgersi nei territori di Palù del Fersina, Fierozzo, Frassilongo e Luserna ».

**01. 01.** Fraccaro, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

*Premettere il seguente articolo:*

ART. 01.

*(Modifiche all'articolo 30 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di*

*cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di Organi della Regione).*

1. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: « Una delle cariche di segretario è ricoperta da consiglieri appartenente al gruppo linguistico ladino. Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio regionale la carica di segretario riservata al gruppo linguistico ladino è ricoperta da un consigliere eletto nella provincia di Bolzano. Per il successivo periodo la carica è ricoperta da un consigliere eletto nella provincia di Trento »;

b) al quinto comma, dopo le parole « I vice presidenti » sono aggiunte le seguenti « e il segretario appartenente al gruppo linguistico ladino o, in alternativa, al gruppo linguistico mocheno ovvero al gruppo linguistico cimbro ».

**01. 02.** Fraccaro, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

*Premettere il seguente articolo:*

ART. 01.

*(Modifiche all'articolo 33 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di*



*cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di Organi della Regione).*

1. All'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il secondo comma è sostituito dal seguente: « Lo scioglimento è disposto con le procedure previste dall'articolo 49-bis. Con il decreto di scioglimento è nominata una commissione di sette membri, dei quali due di lingua tedesca, uno del gruppo linguistico ladino della provincia di Trento, uno del gruppo linguistico ladino della provincia di Bolzano, scelti tra i cittadini eleggibili al Consiglio provinciale ».

**01. 03.** Fraccaro, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

*Premettere il seguente articolo:*

ART. 01.

*(Modifiche all'articolo 34 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di Organi della Regione).*

1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, al primo comma, dopo le parole « o del presidente di questa, » sono aggiunte le seguenti « a richiesta unanime dei consiglieri appartenenti al gruppo linguistico ladino per questioni che riguardano i diritti delle minoranze linguistiche ».

**01. 04.** Fraccaro, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

*Premettere il seguente articolo:*

ART. 01.

*(Modifiche all'articolo 47 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di*

*cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di Organi della Provincia).*

1. All'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il sesto comma è abrogato.

**01. 05.** Fraccaro, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

**(Inammissibile)**

*Premettere il seguente articolo:*

ART. 01.

*(Modifiche all'articolo 48 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di Organi della Provincia).*

1. All'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il terzo comma è sostituito dal seguente: « Un seggio del Consiglio provinciale di Bolzano è assegnato al territorio coincidente con quello dei comuni Ortisei, Badia, Marebbe, Selva di Val Gardena, Santa Cristina Valgardena, San Martino in Badia, Corvara in Badia, La Valle dove è insediato il gruppo linguistico ladino ed è attribuito secondo le norme stabilite con legge di cui al secondo comma dell'articolo 47 ».

**01. 06.** Fraccaro, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

*Premettere il seguente articolo:*

ART. 01.

*(Modifiche all'articolo 48 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di*

*cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di Organi della Provincia).*

1. All'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: « Un seggio del Consiglio provinciale di Trento è assegnato al territorio coincidente con quello dei comuni di Amblar, Bresimo, Brez, Cagnò, Campodenno, Castelfondo, Cavareno, Cis, Cles, Cloz, Cunevo, Coredo, Dambel, Denno, Don, Flavon, Fondo, Livo, Malosco, Nanno, Revò, Romallo, Romeno, Ronzone, Ruffrè-Mendola, Rumo, San Zenò, Sarnonico, Sfruz, Smarano, Spormaggiore, Sporminore, Taio, Tassullo, Terres, Vigo di Ton, Tres, Tuenno e Vervò dove è insediato il gruppo linguistico ladino-retico, ed è attribuito secondo le norme stabilite con legge di cui al secondo comma dell'articolo 47 ».

**01. 07.** Fraccaro, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

*Premettere il seguente articolo:*

ART. 01.

*(Modifiche all'articolo 48 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di Organi della Provincia).*

1. All'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: « Un seggio del Consiglio provinciale di Trento è assegnato al territorio coincidente con quello dei comuni di Amblar, Bresimo, Brez, Cagnò, Castelfondo, Cloz, Coredo, Dambel, Fondo, Livo, Malosco, Nanno, Revò, Romallo, Romeno, Ronzone, Ruffrè-Mendola, San Zenò, Sfruz, Smarano, Taio, Tassullo, Terres, Vigo di Ton, Tres, Vervò dove è insediato il gruppo linguistico ladino-retico, definito con le modalità previste dalla legge 15 dicembre

1999, n. 482, ed è attribuito secondo le norme stabilite con legge di cui al secondo comma dell'articolo 47 ».

**01. 08.** Fraccaro, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

*Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere in fine le parole: e non è eletto in una lista rappresentativa della maggioranza linguistica tedesca ovvero se è eletto in una lista rappresentativa della minoranza ladina.*

**1. 5.** Biancofiore, Sisto.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: « La composizione della Giunta provinciale di Trento assicura la presenza di un rappresentante del gruppo linguistico ladino o, se presente, del gruppo linguistico mocheno o del gruppo linguistico cimbro. Il rappresentante appartenente a gruppi di minoranza linguistica della Giunta provinciale non può assumere l'incarico di Presidente o vice presidente del Consiglio provinciale. La competenza in materia di tutela e promozione delle minoranze linguistiche è assegnata all'assessore di lingua ladina o, in alternativa al rappresentante di lingua mocheno o cimbra ».

**1. 1.** Fraccaro, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: « È nominato vice presidente per la quota proporzionale assegnata al gruppo linguistico ladino il consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino che ha ottenuto più preferenze, secondo le norme stabilite con legge di cui al secondo comma dell'articolo 47, nel

territorio coincidente con quello dei comuni Ortisei, Badia, Marebbe, Selva di Val Gardena, Santa Cristina Valgardena, San Martino in Badia, Corvara in Badia, La Valle dove è insediato il gruppo linguistico ladino. La competenza in materia di formazione e cultura ladina è assegnata al vice Presidente di lingua ladina ».

**1. 2.** Fraccaro, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: « È nominato vice presidente per la quota proporzionale assegnata al gruppo linguistico ladino il consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino che ha ottenuto più preferenze, secondo le norme stabilite con legge di cui al secondo comma dell'articolo 47, nel territorio coincidente con quello dei comuni Ortisei, Badia, Marebbe, Selva di Val Gardena, Santa Cristina Valgardena, San Martino in Badia, Corvara in Badia, La Valle dove è insediato il gruppo linguistico ladino ».

**1. 3.** Fraccaro, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: « La competenza in materia di formazione e cultura ladina è assegnata al vice Presidente di lingua ladina ».

**1. 4.** Fraccaro, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

#### ART. 2.

*Al comma 1, capoverso, secondo comma, sostituire le parole:* a questo gruppo linguistico con *le seguenti:* al gruppo linguistico ladino o italiano.

**2. 1.** Sisto, Biancofiore.

#### ART. 4.

*Sopprimerlo.*

**4. 1.** Biancofiore, Sisto.

#### ART. 5.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* il secondo comma è abrogato.

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere la lettera c).*

**5. 2.** Biancofiore, Sisto.

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

*c)* sostituire il secondo comma con il seguente: « I componenti della sezione sono nominati in seguito al superamento di concorso pubblico per titoli ed esami, riservato in egual numero ai componenti del gruppo linguistico italiano, del gruppo linguistico tedesco e del gruppo linguistico ladino ».

**5. 1.** Fraccaro, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

*Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole:* in alternativa a quello tedesco.

**5. 3.** Biancofiore, Sisto.

#### ART. 6.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

#### ART. 6-bis.

*(Modifiche all'articolo 101 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di*

*cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di Organi della Provincia).*

1. All'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: « Nella provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche devono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua ladina e nei territori dove è insediato il gruppo linguistico ladino, anche la toponomastica ladina, se la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza ed approvata la dizione ».

**6. 01.** Fraccaro, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Modifica all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di tutela delle minoranze linguistiche).*

1. All'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Nel territorio coincidente con quello dei co-

muni di cui al terzo comma, dell'articolo 48 è costituito il Comun General de Fascia, ente sovracomunale al quale i comuni stessi e la provincia di Trento possono trasferire o delegare funzioni, compiti o attività loro proprie ».

**6. 02.** Nicoletti, Dellai.

**(Inammissibile)**

ART. 7.

*Sopprimerlo.*

**7. 2.** Sisto, Biancofiore.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 7.

1. All'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è aggiunto il seguente periodo: « Nel caso in cui, in rappresentanza dei consigli provinciali di Trento e Bolzano non è nominato nessun membro ladino, il consiglio regionale nomina un membro appartenente al gruppo linguistico ladino ».

**7. 1.** Fraccaro, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.